



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19037

Torino, 8 agosto 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 30.7.2019 a Spigno Monferrato tra Pro Spigno e Castagnole Lanze (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore GIAMPAOLO Michele (Pro Spigno) è stato ammonito per avere insultato al termine della partita il giocatore VACCHETTO Massimo (Castagnole Lanze) che aveva rifiutato di stringergli la mano per salutarlo;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore GIAMPAOLO Michele (Pro Spigno) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a-c del Reg. Fed. di Giustizia;
- Considerato altresì in diritto che la condotta del giocatore VACCHETTO Massimo (Castagnole Lanze) contrasta con i doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1.2 del Reg. Fed. di Giustizia ed è sanzionata dall'art. 11.3 ed 11.4 del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore GIAMPAOLO Michele (Pro Spigno) la sanzione pecuniaria di Euro 100;
infligge al giocatore VACCHETTO Massimo (Castagnole Lanze) la sanzione dell'ammonizione, invitandolo dall'astenersi dal commettere altre infrazioni analoghe.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino